

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Ragione più liquida: sì alla soluzione più agevole**

*Sulla base dell'art. III Cost., secondo il principio di creazione giurisprudenziale della ragione più liquida, in base al quale il Giudice può e deve trovare la soluzione che gli permetta la più agevole soluzione del processo, affrontando subito, per decidere la causa, in deroga all'art. 276, secondo comma, cod. proc. civ., quelle questioni il cui esame è più agevole per risolvere la materia del contendere, anche se sarebbe logicamente successivo rispetto ad altre.*

**Tribunale di Treviso, sezione prima, sentenza del 8.6.2015**

...omissis...

Sulla base dell'art. III Cost., secondo il principio di creazione giurisprudenziale della ragione più liquida, in base al quale il Giudice può e deve trovare la soluzione che gli permetta la più agevole soluzione del processo, affrontando subito, per decidere la causa, in deroga all'art. 276, secondo comma, cod. proc. civ. , quelle questioni il cui esame è più agevole per risolvere la materia del contendere, anche se sarebbe logicamente successivo rispetto ad altre, come nel caso di ragione di merito logicamente successiva rispetto ad una di rito, deve essere affrontato immediatamente il motivo di appello inerente l'incidenza dell'accoglimento del ricorso avverso la sanzione relativa all'eccesso di velocità, sull'obbligo di comunicazione dei dati dell'effettivo trasgressore.

Tale motivo di gravame è fondato e merita accoglimento.

Il Giudice di primo grado, infatti, nel motivare le ragioni a sostegno dell'annullamento della sanzione, ha implicitamente ritenuto che vi fosse interdipendenza delle due presunte violazioni, ovvero il superamento del limite di velocità e la mancata comunicazione dei dati del conducente, tale per cui la ricorrente, attesa la mancata notifica del primo verbale di contestazione, poteva "essere stata indotta, erroneamente dato che si tratta di diversa violazione, a non fare alcuna comunicazione sull'identità del trasgressore".

Sul punto occorre dare atto dell'esistenza di pronunce della Suprema Corte che hanno avuto modo di intervenire sulla questione dell'accessorietà o meno rispetto alla sanzione principale di quella relativa alla decurtazione dei punti della patente, ritenendo che tale sanzione prevista anch'essa dall'art. 126 bis C.d.S. abbia carattere accessorio alla sanzione principale (cfr. Cass. Sez. Unite n. 3936 del 13 marzo 2012).

In merito alla sanzione conseguente alla mancata comunicazione dei dati del conducente, così come novellata a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale che con sentenza manipolativa n. 27 del 24 gennaio 2005 ha dichiarato l'illegittimità parziale della disposizione in commento, deve tuttavia ritenersi che sia applicabile altro e diverso principio, ossia quello dell'autonomia delle due figure di illecito; infatti, esse non solo trovano il loro fattore genetico in presupposti fattuali diversi (nel caso della sanzione a monte, la commissione di un fatto contrario alle norme del C.d.S., nel caso della mancata comunicazione, l'inerzia del proprietario del veicolo; mentre nel caso della sanzione accessoria della patente a punti entrambe le sanzioni originano dalla medesima violazione), ma anche presiedono alla violazione di situazione diverse (infatti, la mancata comunicazione dei dati del conducente, come delineato già dalla Corte di legittimità con sentenza n. 22881 del 10 novembre 2010), presidia ad un obbligo di collaborazione nell'accertamento degli illeciti stradali.

Dalla necessaria autonomia delle due violazioni, deriva anche l'irrilevanza dell'accoglimento del ricorso avverso la prima sull'obbligo di pagamento della seconda sanzione.

Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, assorbiti gli altri motivi di gravame, la sentenza del Giudice di Pace di Treviso deve essere riformata ed accolto il gravame proposto dal Comune di Treviso.

Per l'effetto va confermata la sanzione di cui alla cartella esattoriale n. (.xxxxxx), pari ad Euro 807,43.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

p.q.m.

Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica quale giudice di appello, in persona del dott. Alberto Barbazza, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, così provvede:

- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1584/2010 del 28 dicembre 2010, conferma la sanzione di cui alla cartella esattoriale n. (.xxx), pari ad Euro 807,43 nei confronti di S.D.;

- Condanna S.D. al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore del Comune di Treviso, che liquida in Euro 1.000,00 per entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e Cp se dovuti per legge.

Così deciso in Treviso, il 5 giugno 2015.

Depositata in Cancelleria il 8 giugno 2015

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice

---